

N. 01948/2013 REG.PROV.CAU.

N. 04536/2013 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4536 del 2013, proposto da:

██████████, rappresentato e difeso dagli avv. Michele Bonetti, Santi Delia, con domicilio eletto presso Andrea Orefice in Napoli, via Gramsci n. 20;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Seconda Università di Napoli, rappresentati e difesi per legge dall'Avvoc. Distrett. Stato, domiciliata in Napoli, via Diaz, 11;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

NOTA PROT. N. 23574 DELL'1/8/2013.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e di Seconda Università di Napoli;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2013 il dott. Olindo Di Popolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che:

- non appare compatibile con la normativa comunitaria di cui al Trattato di Lisbona a tutela del diritto di istruzione e della libera circolazione degli studenti universitari la disposizione dell'art. 1 del bando (d.d. n. 764/2013), che consente i trasferimenti ad anni successivi al primo esclusivamente a studenti iscritti presso università italiane che abbiano superato la prova concorsuale per l'ammissione al corso di laurea in questione;

- conseguentemente, l'opposto diniego, per la sua valenza preclusiva in assenza di qualsivoglia valutazione comparativa del percorso di studi compiuti e del test di ammissione sostenuto, non appare conforme alle prescrizioni contenute nell'art. 2 della l. n. 148/2002 di ratifica del Trattato di Lisbona, che prevedono il riconoscimento, oltre che dei titoli di studio, anche dei periodi di studio svolti all'estero ai fini del proseguimento degli studi universitari;

Ritenuto, quindi, che:

- ad un sommario esame, risultano sussistere le condizioni di cui all'art. 55 cod. proc. amm.;

- appare equo compensare interamente tra le parti le spese relative alla presente fase di giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava) accoglie la suindicata domanda incidentale di sospensione degli atti impugnati.

Compensa interamente tra le parti le spese relative alla presente fase di giudizio.

Fissa per la trattazione nel merito del ricorso l'udienza pubblica del 9 aprile 2014.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Corciulo, Presidente FF

Renata Emma Ianigro, Consigliere

Olindo Di Popolo, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 19/12/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)